

Comune di Margarita (Cuneo)

Regolamento edilizio comunale: modifica art.2.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, il Comune di Margarita è dotato di Regolamento Edilizio Comunale ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.R. 8/7/1999, n. 19 e s.m. ed i. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 28.02.2000 pubblicata sul B.U. Regione Piemonte n. 32 in data 8 agosto 2002;

VISTE:

-la L.R. 8/7/1999, n. 19, in particolare l'art. 3, comma 3;

la D.C.R. 29/7/1999, n. 548-9691;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 27.09.2005 con cui è stato modificato il Regolamento Edilizio Comunale, modifica entrata in vigore con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 27.10.2005;

CONSIDERATO necessario ed indispensabile procedere a modificare l'articolo dei componenti della Commissione edilizia comunale;

VISTO il testo dell'art. 2 del Regolamento Edilizio Comunale predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale – Sezione Urbanistica ed Edilizia Privata e ritenuto meritevole di approvazione;

RICHIAMATO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m. ed i.;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m. ed i.;

CON n. 8 voti favorevoli, n. = voti contrari e n. = voti di astensione espressi per alzata di mano e pertanto all'UNANIMITA' di voti,

DELIBERA

1) DI APPROVARE ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.R. 8/7/1999, n. 19 e s.m. ed i., il nuovo art. 2 del Regolamento Edilizio Comunale così come predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale – Sezione Urbanistica ed Edilizia Privata – di seguito riportato:

Art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta da cinque componenti, nominati dal Consiglio Comunale. Nel corso della prima seduta la Commissione procede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente.

3. *I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.*

4. *Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione, il Sindaco, i componenti del Consiglio e della Giunta Comunale.*

5. *La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale che l'ha nominata: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.*

6. *I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso restano in carica fino a che il Consiglio Comunale non li abbia sostituiti.*

7. *I componenti della Commissione decadono:*

- a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;*
- b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.*

8. *La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale.*

9. *I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.*

2) **DI DICHIARARE** che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29/7/1999, n. 548-9691.

3) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8/7/1999, n. 19 e s.m. ed i..

4) **DI DARE ATTO** che il nuovo art. 2 del Regolamento Edilizio Comunale, contenuto nella presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8/7/1999, n. 19 e s.m. ed i., alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

5) **DI INCARICARE** il responsabile del procedimento per l'espletamento delle procedure di legge.